



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
S.CROCE



COMMERCIALISTI Santa Croce sull'Arno, lì 04 marzo 2021.
REVISORI CONTABILI

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

COLLABORATORI **CIRCOLARE N. 6/2021**

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO CONTABILE DELL'IMPOSTA IRAP 2020

In vista della chiusura dei bilanci 2020 ci preme evidenziare alcuni aspetti relativi alla cancellazione del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020.

Ricordiamo infatti che secondo l'art. 24, DL 34/2020 per i soggetti con volume d'affari inferiore a 250 milioni di euro:

1. non è dovuto il versamento del saldo dell'Irap 2019 fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.
2. non è dovuto nemmeno il versamento della prima rata dell'acconto Irap 2020.
3. rimane fermo il versamento della seconda rata di acconto Irap dovuta al 30/11/2020 fatte salve le proroghe o le eventuali estensioni della disciplina del caso.

Come è noto, il saldo Irap dovuto l'anno successivo è pari alla differenza fra l'Imposta netta e gli acconti versati l'anno precedente.

Volendo andare a chiarire con un esempio.

- Alfa srl ha calcolato Irap pari a 10.000 euro per l'anno 2019, (A)
- il saldo era pari a 6.500 euro, (B)
- la prima rata di acconto da versare unitamente era pari a 4.000 euro, (C)
- la seconda rata di acconto prevista per il 30/11/2020 è pari a 6.000 (D).

Secondo le disposizioni previste dall'art. 24, DL 34/2020 l'importo di cui alle lettere (B) e (C) non è stato versato in quanto oggetto dello "sconto" disposto dalla norma per tamponare il momento di crisi pandemica.

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

Le scritture contabili

Per coloro che non avessero rilevato già nel bilancio 2019 la cancellazione del saldo Irap, si dovrà procedere nel 2020, con la chiusura del residuo debito tributario Irap, la scrittura potrebbe essere la seguente:

| | | | | |
|-------------------------------|-------|---|---|-------|
| debiti tributari Irap (SP) | 6.500 | a | sopravvenienza attiva non tassabile (CE) | 6.500 |
|-------------------------------|-------|---|---|-------|

Relativamente invece alla prima rata di acconto di 4.000 euro a valere sulle scritture del 2020, che non è dovuto ma va scomputato dal saldo da versare per il medesimo periodo d'imposta, la scrittura diverrà necessaria.

| | | | | |
|-------------------|-------|---|---|-------|
| Acconti Irap (SP) | 4.000 | a | sopravvenienza attiva non tassabile (CE) | 4.000 |
|-------------------|-------|---|---|-------|

Inoltre l'Agenzia delle entrate, con la circolare 27/E/2020, è tornata sul tema, concentrandosi, nello specifico, su due profili:

- il primo, attinente al calcolo dell'Irap da versare a saldo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, l'anno 2020),
- il secondo, riguardante la possibilità di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso l'eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo dovuto.

Il calcolo dell'Irap 2020

Il primo quesito riguarda la determinazione del saldo Irap dovuto per l'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019: pare infatti evidente che il calcolo è inevitabilmente connesso a quello dell'acconto, posto che l'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto (seppur non dovuto) è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020.

L'importo del primo acconto potrebbe essere determinato in misura diversa, a seconda che il contribuente scelga di calcolarlo con il metodo storico o con quello previsionale.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate chiarisce che, indipendentemente dalla modalità di determinazione scelta per la quantificazione del secondo acconto, il primo acconto "figurativo" non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50% per i soggetti Ilsa) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il periodo d'imposta 2020, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.

Quindi, operano due limiti nella quantificazione del primo acconto "figurativo":

- il primo limite consiste nell'individuazione dell'importo massimo dovuto a titolo di primo acconto determinato con il metodo storico (tale limite opera nel caso in cui l'imponibile Irap 2020 sia più alto di quello 2019),
- il secondo limite coincide con il 40% (o il 50%, in caso di soggetti Ilsa) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per l'anno 2020 (questo secondo limite opera nel caso in cui l'imponibile Irap 2020 sia inferiore a quello del 2019).

Compensabilità del primo acconto



Alla luce di questo chiarimento, non sorge nemmeno il problema della compensabilità dell'eventuale credito Irap emergente in caso di eccedenza del primo acconto rispetto al saldo dovuto: il primo acconto "figurativo", infatti, stante quanto appena esposto, non potrà mai essere eccedente il 40% (o il 50%) del saldo dovuto.

A tal proposito, la circolare richiama il seguente esempio.

Ipotizzando che un contribuente non sia tenuto ad applicare gli Isa e che utilizzi il metodo "storico", se l'Irap:

- dovuta per il periodo d'imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
- effettivamente dovuta per il periodo d'imposta 2020 è pari a 200 euro,
- versata a titolo di secondo acconto per il periodo d'imposta 2020 risulta pari a 600 euro,

in questo caso, il primo acconto "figurativo" da sottrarre dall'imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione Irap 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)], esclusivamente riconducibile al maggior versamento a titolo di secondo acconto.

Questo Studio rimane come sempre a disposizione della Clientela per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati